

VALPREDÀ NON È UN CASO ISOLATO

Lo scandalo Valpreda — perché di scandalo, a questo punto, si può e si deve parlare — mette sotto accusa, una volta di più, la giustizia italiana. Le implicazioni politiche della vicenda Valpreda le hanno dato particolare risonanza. La polemica sulla lentezza della legge, sul formalismo delle procedure, su un teorico e astratto perfezionismo che diventa, tradotto in pratica, iniquità e arbitrio, si è allargata fino a coinvolgere il « sistema ». Pietro Valpreda, che non può, come qualsiasi altro imputato, essere « considerato colpevole sino alla condanna definitiva » attende da tre anni, in carcere, il giudizio pubblico. E' la vittima, si argomenta a sinistra, di una vendetta politica, e faziosa, del potere borghese.

Questa spiegazione, per paradossale che sembri, ha un risvolto positivo. Attribuisce al caso Valpreda le caratteristiche di un voluto, premeditato sopruso. Un'eccezione, dunque, non la regola. La realtà è probabilmente meno fosca e, insieme, più tragica. Il sottofondo politico dell'episodio di piazza Fontana ha dilatato le complicazioni procedurali, aggrovigliato la matassa dell'istruttoria. Ma, quando un processo acquista una larga eco popolare e commuove profondamente l'opinione pubblica, è sempre sotto la luce dei riflettori: i « tempi » inammissibilmente lunghi di cui si duole, con piena ragione, la difesa di Pietro Valpreda, sono la regola, non l'eccezione. Qualcuno osserverà che gli indizi contro l'anarchico appaiono poco consistenti e smentiti da altre piste di diverso colore. Ma il problema della carcerazione preventiva non può, in termini generali, essere visto in una prospettiva che anticipa la decisione dei giudici. Due o tre anni di attesa — anche uno — sono un calvario intollerabile per ogni accusato. E costituiscono una aberrazione tutt'altro che rara.

Basterà citare qualche esempio, a parte le centinaia d'imputati oscuri di cui l'opinione pubblica non si occupa. Giovanni Fenaroli e Raoul Ghiani, per i quali non sopravvennero i contrattamenti del rinvio ad altra sede, furono condannati, all'ergastolo, in primo grado, l'11 giugno del 1961. Il delitto di via Monaci era

stato commesso l'11 settembre del 1958. L'uccisione dei fratelli Menegazzo era avvenuta a Roma, in via Gatteschi, il 17 gennaio 1967. Il processo di primo grado ebbe inizio il 16 gennaio del 1969. E quando, *tre anni dopo*, nel febbraio del 1972, la corte d'assise d'appello riesaminò la sorte degli imputati, fu accertato, su istanza della difesa, che la composizione della giuria popolare era irregolare. Lo intero iter giudiziario venne annullato, la vicenda ritornò al palo di partenza, cinque anni dopo il suo inizio. Se entro il prossimo gennaio non saranno stati ricelebriati il processo di primo e di secondo grado, e non si sarà pronunciata la cassazione — il che è del tutto improbabile — gli assassini di via Gatteschi — ritenuti tali, almeno, dalla sentenza di primo grado — torneranno in libertà.

Le più recenti disposizioni fissano infatti in sei anni il termine massimo di detenzione prima che la condanna passi in giudicato. E' un termine larghissimo, ma la giustizia italiana non riesce a rispettarlo. E così avviene che un Michele Romano, condannato a ventiquattro anni di reclusione nel 1961, debba essere scarcerato perché la legge è stata troppo lenta, e, una volta fuori, si dia a sterminare i testimoni d'accusa, e ne uccida due.

L'indignazione della madre di Valpreda, sacrosanta, è di segno opposto rispetto all'indignazione di Ines e Pio Menegazzo, i genitori dei ragazzi trucidati in via Gatteschi: ma l'una e l'altra sono egualmente valide e hanno identico peso. L'una e l'altra denun-

ciano una situazione insostenibile. La venatura politica ha aggravato, per Valpreda, l'anchilosità della macchina giudiziaria. Che è però inefficiente, in misura insostenibile, anche quando la politica manchi del tutto. Lo scandalo Valpreda è il sintomo estremo di uno scandalo più vasto.

Quella italiana è la « fabbrica » giudiziaria più ricca di personale d'Europa, almeno agli alti livelli. Quasi settemila giudici, un terzo almeno più che in Francia, se vogliamo attenerci al confronto con un paese di procedure analoghe; qua-

rantaduemila avvocati, sei volte più che in Francia. Con tanti operatori, l'ingranaggio non funziona. La colpa, si risponde, è di una formula di processo — inquisitorio con aperture alle esigenze della difesa — che non soddisfa nessuno: e che moltiplica, per due o per tre o per quattro, il lavoro di indagine svolto, nei paesi anglosassoni, durante il dibattimento pubblico.

Qualcuno si ritiene perciò autorizzato a sostenere — come un difensore di Valpreda — che tra la procedura italiana e quella del regime greco non esistono apprezzabili differenze, anche quando siano in gioco questioni politiche. Affermazione, riteniamo, temeraria. Nei regimi autoritari la giustizia, soprattutto quando intervenga la ragione di Stato, è sovente fulminea. Sia ad Atene sia a Praga — in entrambi i paesi l'avvocato non ha diritto di assistere l'accusato fino a quando non piaccia all'inquisitore — una istruttoria con risvolti politici può galoppare, se appena il governo lo ordina. La sollecitudine, allora, non è un pregio, ma un segno di onnipotenza dell'esecutivo.

Le procedure italiane, la esperienza quotidiana lo dimostra, sono o cattive, o applicate in modo tale da diventare pessime contro le intenzioni stesse del legislatore. La riforma dei codici è un'operazione di grandissimo impegno: richiede anni di tempo. Ma è davvero impossibile, in attesa di rifare l'edificio, usarlo meglio?

Il codice di procedura penale dispone che la sentenza istruttoria debba procedere a una « esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione ». L'esposizione sommaria si dilata, per i casi celebri, in centinaia e centinaia di pagine (tra l'altro nella magistratura italiana si ritiene che questa prolissità sia un titolo di merito, non di demerito). Però, obiettano i giudici, gli avvocati vanno accumulando, durante l'istruttoria, una tale sterminata mole di memorie e istanze, che se noi siamo succinti veniamo accusati di evasività, di spicciatività (infatti un articolo successivo del codice spiega che la sentenza è nulla « se manca o è contraddittoria la motivazione »).

Ancora il codice dispone che la motivazione della sentenza di condanna sia depositata entro venti giorni dalla fine del dibattimento, non essendo questa norma « a pena di nullità », nei processi clamorosi la motivazione-fiume arriva in can-

cellentia anche un anno dopo (ed è un anno che conta per la scadenza del massimo periodo di carcere consentito fino al giudicato definitivo).

Le garanzie poste a tutela degli imputati contribuiscono, non meno dei poteri e delle meditazioni a volte eccessivi dei giudici, a rendere faticoso il cammino di una istruttoria. Le colpe non sono tutte da una parte. Sono distribuite. Ma ne è esente, questo è certo, chi, innocente, o con una presunzione di innocenza fissata dalla Costituzione, viene tenuto in galera molti mesi, addirittura anni. La critica degli addetti ai lavori è pienamente giustificata. Purché cominci dalla autocritica.

Mario Cervi